

Congetture confutabili sui reati di opinione

Due gli argomenti che attualmente (ottobre 2012) tengono banco in Italia: la condanna a 14 mesi di carcere inflitta al direttore de *Il Giornale* Alessandro Sallusti, per omessa vigilanza, anni fa, in merito a un articolo scritto da altro commentatore (Renato Farina) con lo pseudonimo di Dreyfus, ritenuto offensivo e diffamatorio da un magistrato rampognato per un suo comportamento in quell'articolo; la querela spiccata dal magistrato-scrittore Gianrico Carofiglio contro l'editor letterario Vincenzo Ostuni, per avere costui appellato in un post di Facebook il Carofiglio "scribacchino".

Sia la condanna alla galera di Sallusti che la querela sporta da Carofiglio hanno suscitato un coro generale di proteste e riprovazioni, al quale mi associo: con specificazioni originali però, in quanto nessuno dei numerosi censori di cui ho letto le esternazioni ha manifestato in proposito tesi del tutto lucide, fondate, esulanti dai condizionamenti più o meno manifesti del *politically correct*.

Mi prefiggo qui di affrontare la questione in due ottiche, una, per dir così, estesa all'intero universo dei discorsi pronunciabili a proposito delle persone e delle opere loro (nel merito della quale è più che certo il disaccordo da parte di tutti, imperversando oggigiorno – e anche in passato in effetti – in quasi tutti la propensione ad apprezzare le fenomenologie della realtà secondo parametri abbarbicati al più vieto senso comune), l'altra avente un dimensionamento quantitativo più ridotto, radicata in motivazioni e distinzioni epistemologiche che le menti opache dei più non riescono a intendere.

Il primo orientamento della mia argomentazione perviene a sostenere che *in sé* la propalazione da parte di chicchessia di notizie e apprezzamenti riguardanti una persona, una consorteria di soggetti, un evento, se si analizza con totale disincanto la problematica – facendo *epoché* dei condizionamenti che sempre mirano a influenzarci magari appiccicandosi a riferimenti come la morale, l'onore, la dignità – non dovrebbe mai interessare l'amministrazione della giustizia. Ergo reati quali la diffamazione, l'offesa verbale, la lesione della reputazione personale mediante calunnie linguistiche dovrebbero venire cassati dal codice dei comportamenti delittuosi.

Per un cumulo di motivi che mi prefiggo qui di passare in rassegna. *In primis*, sostenere di essere screditato da qualcuno, implica il radicamento di sé nella convinzione di essere contornato da "buona fama", che evidentemente l'emissione di espressioni verbali sgradite oscurerebbe. Ma, assai spesso, coloro che sono proclivi a ricorrere alla magistratura per sanare l'onta subita non godono affatto di "buona fama"; quindi il loro appello alla superiore capacità di valutazione dei giudici è mistura di arroganza e ingenuità.

La tesi si attaglia con adesione presso che magnetica ai personaggi pubblici (politici, magistrati, giornalisti, gente dello spettacolo,), i quali proprio per la loro visibilità immediata e ricorrente quasi inevitabilmente finiscono con l'ostentare con evidenza più o meno cruda i lati più negativi delle loro personalità, le emergenze della miseria umana che in tutti fermentano. È assai facile che soggetti di tal fatta finiscano con l'aggravamento su di sé d'una mole massiccia di negatività che, appunto, ne rendono la fama oscura, quindi difficilmente vieppiù disonorabile, per quanti discorsi anche astiosi e velenosi vengano su di loro riversati.

Con un po' di cinismo argomentativo è asseribile che quanti agognano a porre se stessi sotto la luce dei riflettori, smaniano per apparire quotidianamente tramite i mezzi di comunicazione di massa, traggono lusinga dal fatto che i loro detti memorabili e sentenziosi vengano con costanza e immediatezza *urbi et orbi* diffusi a edificazione della gente comune, dovrebbero mettere in conto il fatto d'essere prima o poi oggetti di strali, frecciate, colpi bassi, insinuazioni, denigrazioni. Se tale inevitabile conseguenza della loro esposizione mediatica non gradiscono, non riescono a sopportare, spengano su di sé la luce dei riflettori, si camuffino nell'ombra, si rifugino in luoghi solitari, stornino da sé ogni interesse dei curiosi.

Sostengo, dunque, che ciascuno è libero di coprire un altro da sé di contumelie, di egutturare su di esso in libertà sconcezze verbali, di farne con malizia apparire la figura spregevole, miserabile, meritevole anche di universale, immeritata, riprovazione? Sì e no. Innanzi tutto occorrerebbe, all'uopo mettendo in campo sforzi formativi titanici, che proprio tutti maturassero in sé la convinzione che adoperare parole come pietre per colpire altri offende innanzi tutto la dignità umana degli emittenti anche più e prima di quella dei destinatari.

Quindi, sarebbe di grande utilità etica per ciascuno la consapevolezza che se un "altro da sé" appare ai suoi occhi disprezzabile, meschino, *minus habens* cosmico, essendo egli suo *sodale in umanità*, è estremamente probabile che sia a lui del tutto affine; vale a dire che ciascuno dovrebbe avere l'intelligenza di sospettare con elevato tasso di convinzione di non essere, pregiudizialmente, affatto migliore di colui sul quale s'avverte l'impulso di riversare la propria riprovazione.

In ogni caso coloro che si ritengono dileggiati dalle manifestazioni verbali oltraggiose di altri dovranno sempre avere diritto di replica, ovviamente mantenendosi al medesimo livello di espressioni simboliche, escluso integralmente il transito a forme di "comunicazione" mediante strumenti "materiali" (pugni, coltelli, altri mezzi atti a vulnerare). Può succedere che a causa di spargimento di inique informazioni su qualcuno, derivino per il medesimo conseguenze nefaste. Esiti di tal fatta non dovrebbero mai verificarsi: prevalendo in tutti la coscienza che *verba* e pure *scripta volant* e che sulla base di esse non è lecito costruire di una persona una rappresentazione fideistica (sia in termini negativi che positivi).

Comunque, che cosa accade attualmente se un soggetto ritenutosi vilipeso dalle asserzioni di un altro lo querela e con somma discrezionalità un tizio deputato istituzionalmente al giudizio commina una condanna al vituperatore? Essa consiste – raramente per buona sorte – nell'incarceramento del dileggiante o, nella stragrande maggioranza dei casi, nell'irrogazione di una pena pecuniaria a favore del disonorato. Nell'una e nell'altra eventualità si dà connessione logica tra l'evento suscitatore del risentimento e la soluzione? Per nulla affatto. Forse che la vile pecunia ha il potere di annichilire come se non fosse stata l'emissione di informazioni reputate senza fondamento o di apprezzamenti considerati diffamatori?

Curvo a questo punto l'analisi in un ambito euristico più ristretto, entro il quale si possono lanciare interpretazioni a prima vista anche più paradossali.

In tale dominio argomentativo campeggia innanzi tutto una questione essenziale e spinosissima: quella della distinzione tra fatti e opinioni. È noto che l'acuto Nietzsche sosteneva l'inesistenza dei fatti e l'immanenza di sole interpretazioni (*Gerade Tatsache gibt es nicht, nur Interpretationen*). Ha spinto l'indagine all'eccesso, oltre i confini della plausibilità, il filosofo del Nichilismo? Arduo sentenziare in merito. Io me la cavo qui sostenendo che il discrimine tra fatti e opinioni è sempre oltremodo aleatorio e labile: non fosse altro perché, esplorato a posteriori, ogni fatto assume consistenza simbolica, è risultanza di una "narrazione". Si può in proposito presumere che se una vasta intersoggettività converge in descrizioni sovrapponibili, il "fenomeno" (nel senso kantiano) così ricostruito da una pluralità di soggetti abbia una rilevante probabilità di *adaequatio intellectus et rei*, la manifestazione di verità che sembra tra tutte la più solida e condivisibile, quella che con debita banalizzazione anche il senso comune costantemente assume.

In merito alla propalazione di informazioni false e tendenziose miranti al dileggio o al danneggiamento di qualcuno concernenti fatti/fenomeni, il destinatario delle medesime è senza dubbio legittimato ad esigere smentite e rettifiche, con lo stesso rilievo comunicativo con cui le notizie sono state divulgate e anche a richiedere il risarcimento pecuniario dei danni eventualmente subiti.

Per esemplificare, se io vengo accusato da un mio nemico d'essere l'autore d'uno stupro di fanciulla minorenni accaduto in determinati tempo e luogo e viene accertato tramite prove e testimonianze inconfutabili che in detti tempo e luogo io stavo visitando una mostra d'arte a centinaia di chilometri di distanza, come attestato da biglietto ferroviario e d'ingresso alla mostra, io

ho piena facoltà d'esigere ogni smentita e rettifica e anche la punizione del mestatore, se risulta che egli mi ha tirato in ballo per nequizia e intenzione di rovinarmi.

Del tutto diverso è il discorso allorché non di fatto/fenomeno avvenuto o non avvenuto di tratti, bensì di manifestazione d'opinione (colpita appunto, come nei casi evocati all'inizio, in quanto "reato d'opinione").

In proposito ritengo pertinente l'applicazione di un discrimine epistemologicamente ineccepibile che però a quasi tutti pare inconsistente o futile o capzioso (perché la quasi totalità degli individui usa il cervello alla grossa, quando non lo lascia integralmente in sonno).

Se io (esplicito la dimostrazione ricorrendo a una situazione esemplificativa) asserisco: "Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è pessimo, opera a svantaggio dello Stato ricorrendo a schematismi veterocomunisti, calpesta la Costituzione della quale dovrebbe essere il supremo paladino, blatera quotidianamente su qualsivoglia problematica evidenziando un senile offuscamento mentale", rischio senz'altro con detto apoftegma di incappare nel reato di offesa e denigrazione del Capo dello Stato. Per quale motivo? Perché, in tal modo esprimendomi, non paleso il "mio" personale pensiero ma esterno la convinzione di risiedere nella Verità, argomento a livello "ontologico", con la presupposizione implicita che quanto da me sostenuto evidenzi senz'altro una totale *adaequatio intellectus et rei*, in merito alla pertinenza della quale nessuno possa secondo logica dell'essere ed etica universale dissentire. Da un tal genere di dichiarazioni, diffusissime nei discorsi e negli scritti ed anzi presso che esclusive, bisognerebbe completamente rifuggire, proprio perché inficcate dalla pretesa di veleggiare a livelli di comprensione della realtà in effetti inibiti all'attitudine di intendimento delle persone umane.

Però (riprendo in causa l'esempio precedente) se io, valutando, affermo che *a mio parere, secondo le riflessioni da me coltivate, quale mia personale opinione, in base a una congettura che reputo fondata, quale giudizio emergente dal mio punto di vista suffragato da osservazioni ed analisi* "Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano" (con quel che sopra segue), ebbene, se rigore intellettuale e capacità argomentativa fossero egemonici, io non dovrei incappare in rischio alcuno di reato d'opinione. Perché nella maniera esemplificata comunicando, esplicitamente o implicitamente io non escludo affatto la probabilità di incorrere in un abbaglio, di fraintendere, di essere vittima di un *misreading*, non rilutto pregiudizialmente all'evenienza della confutazione e in ogni caso non pretendo di estendere *urbi et orbi*, come verità ontologica incontrovertibile, il mio apprezzamento.

Se poi il soggetto investito dalla mia opinione non gradisse, si adirasse, intendesse farmela pagare, chiedesse per me una punizione esemplare e da me un risarcimento pecuniario, ebbene, sarebbe lui il reo, in quanto negatore della mia libertà di pensiero, offensore di uno dei diritti soggettivi fondamentali della persona umana.

Va da sé però che proprio non sempre è opportuno far fuori uscire dalla propria bocca quanto la mente ha concepito. In svariate circostanze spirito di tolleranza, convenienza etica e pratica, consapevolezza che nessuno è abitatore della Verità e pertanto solamente *nomina nuda tenemus*, diplomazia e altro rendono adeguato, in luogo dell'emissione eccitata dei propri convincimenti, un ironico silenzio nutrito di Sapienza.

Ancora una situazione esemplificativa, a ulteriore postilla dell'analisi intrapresa, farcita di lubricità e trattata con intonazione comica.

Tempo addietro Silvio Berlusconi fu accusato d'aver valutato il cancelliere teutonico Angela Merkel una "culona inchiavabile" (era però – a proposito di quanto sopra rilevato su fatti e notizie false e tendenziose sugli stessi – affermazione mai davvero formulata dalla bocca del Cavaliere). Espressa così, come attestazione assoluta di Verità, la sentenza risulta indubbiamente ingiuriosa.

Ma se un commentatore dei costumi e delle apparenze corporali dei gestori della politica internazionale notasse che, sulla base delle sue osservazioni e ricerche congetturali, la Merkel evidenzia natura di "culona inchiavabile" (a prescindere dalla scarsa eleganza, dalla volgarità anzi della locuzione), non dovrebbe essere passibile di riprovazione o denuncia per offesa a capo di

governo estero. Perché la cautela euristica del supposto analista dimostrerebbe che egli non si sottrae alla probabilità della confutazione, che non esclude l'eventualità che, intimamente conosciuta, la donna cancelliere palesi doti amatorie addirittura sontuose e che, ammirata nella sua integrale nudità, ella non ostenti glutei di configurazione mirabilmente callipigia.